

**POLIZZA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
DEL DIPENDENTE PUBBLICO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE-
GARANZIA COLPA GRAVE**

La presente **Polizza** è una **Polizza** di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la **Polizza** copre i reclami avanzati nei confronti dell'**Assicurato** e notificati agli **Assicuratori** per la prima volta durante il periodo di validità della copertura nei termini e nei modi indicati nel presente contratto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di Assicurazione .
Polizza:	il documento che prova l' Assicurazione .
Sinistro:	la richiesta di risarcimento pervenuta all'Ente Assicurato nei termini e nei modi stabiliti in Polizza
Assicurato:	il soggetto che opera presso il proprio Ente di appartenenza in qualità di Dipendente Amministrativo, Dirigente Amministrativo, Segretario Comunale – Direttore Generale, Amministratori in generis, Presidente.
Gli Assicuratori:	Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra.
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza a Danni Materiali .
Responsabilità Civile:	La responsabilità gravante sull'Assicurato durante l'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi; la responsabilità civile

conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità che incombe sull' Assicurato in qualità di membro della Pubblica Amministrazione che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione , abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza , ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione .
Responsabilità Amministrativa-Contabile:	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte dell' Assicurato in qualità di "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Premio:	la somma dovuta dall' Assicurato agli Assicuratori .
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro .
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro .
Periodo di Validità:	la durata dell' Assicurazione indicata nel Modulo
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Ente di Appartenenza:	l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con la quale l' Assicurato abbia un rapporto di servizio o di mandato istituzionale.
Scheda Tecnica di Copertura:	il documento, annesso a questa polizza quale parte integrante, ove sono indicate le caratteristiche delle garanzie operanti.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**IN GENERALE****Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione**, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta **Polizza**.

Se l'**Assicurato** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successive, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'**Assicurato** deve dare avviso scritto anche a mezzo Fax agli **Assicuratori** ai quali è assegnata la **Polizza** oppure al broker indicato in **Polizza**, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) **formale** richiesta di risarcimento **Danni** da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.);

(c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** (art. 1915 C.C.) Né l'**Assicurato** né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli **Assicuratori**.

Art. 8 – Cessazione del contratto e facoltà di recesso

La presente **Polizza** cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.(come previsto dall'art. 23 della Legge n. 62 del 18/04/2005).

Se la presente **Polizza** è stipulata per un periodo di più annualità, è comunque in facoltà delle parti rescinderla al termine di ogni periodo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, gli **Assicuratori** possono recedere dall'**Assicurazione**, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli **Assicuratori**, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di **Premio** netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico dell'**Assicurato**..

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'**Assicurato**.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio (qui di seguito il Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Lloyd's Correspondent (eliminare) si considererà come effettuata all'Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker dell'Assicurato al Lloyd's Correspondent (eliminare) si considererà come effettuata dall'Assicurato stesso.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE – GARANZIA COLPA GRAVE PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI CON MANSIONI AMMINISTRATIVE

Art. 13 – Oggetto della Assicurazione

L'Assicuratore con la presente copertura assicurativa a fronte della corresponsione del relativo premio, si obbliga, nei limiti del massimale di garanzia stabiliti in polizza, a tenere indenne l'assicurato di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all'Amministrazione presso la quale opera e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, **a seguito di una accertata definizione giudiziale**, per atti od omissioni a lui imputabili e commessi con colpa grave, responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile, che hanno cagionato ad essi un danno.

Tale estensione si riferisce ad atti, fatti od omissioni **commessi dall'Assicurato nell'esercizio** delle funzioni e/o della carica ricoperta presso l'Amministrazione in cui opera e/o ricopra ruoli mediante convenzioni o **altre** forme di incarico professionale.

Si precisa che l'**Assicurazione** vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dall'**Assicurato** in rappresentanza dell'**Ente di Appartenenza** in altri organi collegiali.

Art. 14 - Inizio e termine della garanzia

L'**Assicurazione** vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' **Assicurato** nel corso del periodo di validità dell'**Assicurazione**, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi (colpa grave) relativamente ai cinque anni precedenti alla decorrenza del contratto stesso, e che non siano ancora stati presentati all'**Assicurato**, e sempre che, alla data di stipulazione della **Polizza**, l'**Assicurato** non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al **Sinistro** stesso.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'**Assicurato** dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

L'**Assicurazione** è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei cinque anni successivi alla scadenza della presente **Polizza**, (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi (colpa grave) posti in essere all'**Assicurato** durante il periodo di efficacia dell'**Assicurazione** stessa.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di **Sinistri** imputabili a **Dipendente** nominato in **Polizza** sottoposto a licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'**Assicurato** stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di **Indennizzo** per sinistro e per anno, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi, non potrà superare il **Massimale** indicato in **Polizza**.

Articolo 15 - Limite di indennizzo

Il massimale di assicurazione si intende unico per anno e per sinistro pertanto la somma massima che l'assicuratore sborserà in caso di sinistro indennizzabile sarà a quella indicata nella scheda di Polizza.

Nel caso di Sinistri in serie originati dalla stesso evento, la data di notifica del Sinistro va intesa come data di notifica di tutti i sinistri anche se notificati al Sottoscrittore dopo la data di scadenza della copertura. Tutti i sinistri originati dalla stesso evento vanno considerati come il medesimo sinistro.

Articolo 16 - Franchigia -

La garanzia di cui alla presente Polizza viene prestata senza l'applicazione di franchigia e/o scoperto.

Articolo 17 - Novero dei Terzi.

Si precisa che a termini della seguente polizza si intendono inclusi nella definizione "novero dei terzi":

l'Ente di appartenenza ove opera l'assicurato, la Pubblica Amministrazione in generis, i privati o aziende.

Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i **Danni** derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali o come amministratore o gestore di fondi, fondi pensione o altri capitali, presso altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 13;
- c) atti od omissioni o **Perdite Patrimoniali** o reclami notificati all' **Assicurato** e riguardanti comportamenti posti in essere in epoca anteriore alla retroattività stabilita in **Polizza**;
- d) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; **Danno** ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- f) multe, ammende, sanzioni, se inflitte direttamente all'Assicurato, salvo che le stesse non siano comminate a Terzi per responsabilità dell'Assicurato;
- g) Il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o veicoli, esclusa comunque ed in ogni caso **la Responsabilità Civile** di cui alla ex legge 990/69 ora D.lgs 209/2005
- h) a fatti e circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e denunciate prima dell'effetto della presente **Polizza**;

- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- j) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- k) danni materiali di qualsiasi tipo;
- l) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- l) azioni od omissioni imputabili all'assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente.

Art. 19 - Vertenze - Spese legali -

Gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell' **Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' **Assicurato** stesso con l'assenso dell' **Assicurato**. Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Polizza** per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e l' **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra. Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Tuttavia gli **Assicuratori** possono acconsentire a nominare anche legali e tecnici di fiducia della **Persona Assicurata**, su motivata richiesta di quest'ultima, gli eventuali costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dagli **Assicuratori** e sono a carico di questi ultimi, nei limiti stabiliti al precedente paragrafo..

Art. 20 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Articolo 21 - Premio lordo annuo di assicurazione

Il premio lordo annuo relativo alla presente assicurazione risulta pari ad €

Data

Il CONTRAENTE/ASSICURATO

Gli ASSICURATORI

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di **Polizza** o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di **Assicurazione** esclude la copertura di qualunque perdita, **Danno**, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente , oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del **Sinistro**:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di **Perdite Patrimoniali**, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno , o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli **Assicuratori** eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei **Danni**, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli **Assicuratori** graverà sull'**Assicurato**.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

08.10.01
NMA 2918

Data

Contraente/ Assicurato

/ /

.....

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli **artt. 1341 e 1342 C.C.** l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 – Altre assicurazioni
- Art. 5 – Aggravamento del rischio
- Art. 8 Cessazione del contratto e facoltà di recesso
- Art. 14 – Inizio e termine della garanzia
- Art. 17– Persone non considerate terzi
- Art. 18 – Rischi esclusi dall'**Assicurazione**

Data

Contraente/ Assicurato

/ /

.....